


## IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede, osserva:

- Con ricorso ex art. 700 cpc depositato il 30.06.2017 la & F.lli snc riferiva che aveva intrattenuto con la banca spa – filiale di – il rapporto di conto corrente n. 96.23, con annessa apertura di credito, fino al 17.05.2016, data in cui essa società ricorrente era receduta dal contratto; inoltre essa deducente aveva stipulato con la predetta banca, in data 30.03.2010, un contratto di mutuo decennale di euro 250.000,00 e in data 24.09.2013 altro contratto di mutuo di euro 50.000,00; sull'accertamento del saldo del predetto rapporto di conto corrente (secondo la banca pari ad euro 52.881,97) essa deducente aveva promosso giudizio ex art. 702-bis cpc davanti a questo Tribunale, chiedendo accertarsi l'illegittimità del saldo preteso dalla banca, per effetto di illegittima applicazione di interessi anatocistici e per superamento dei tassi soglia anti-usura; in seguito all'introduzione del predetto giudizio la banca, con missiva del 7.2.2017, aveva comunicato che il saldo del conto corrente era pari ad euro 24.747,41, aveva revocato le linee di credito ed aveva anche comunicato che le rate dei due mutui aventi scadenza il 31.1.2017 erano scadute e che di conseguenza, in caso di mancato pagamento entro tre giorni dalla ricezione della missiva, la banca avrebbe provveduto alla risoluzione dei contratti ritenendo intervenuta la decadenza dal beneficio del termine; infine la banca spa aveva proceduto alla segnalazione "a sofferenza" alla centrale Rischi della Banca d'Italia senza alcun preavviso; circostanza che la ricorrente aveva appreso dai funzionari della banche e alle quali si era rivolta per l'apertura di nuovi rapporti bancari in seguito alla chiusura dei rapporti con . Lamentava che la segnalazione "a sofferenza" era illegittima sia per l'omesso preavviso e sia per l'omessa valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, che se fosse stata effettuata avrebbe indotto alla verifica dell'inesistenza di una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica. Deduceva inoltre che l'illegittima segnalazione arreca un pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto determina l'automatica valutazione di inaffidabilità – in termini di merito creditizio – presso tutti gli istituti di credito che hanno accesso alla banca dati nella quale è presente detta segnalazione, con conseguente impossibilità di ottenere la concessione di credito presso qualsiasi altra banca. Concludeva chiedendo che, ai sensi dell'art 700 cpc, venisse intimato alla banca spa di procedere immediatamente alla cancellazione delle segnalazioni negative oggetto del ricorso.
- Con comparsa di risposta del 18.07.2017 si costituiva ed eccepiva in primo luogo di avere provveduto al preavviso di segnalazione alla Centrale Rischi con nota dell'1.6.2017 (allegato n. 26 del fascicolo di parte ricorrente); nel merito deduceva che ricorrevano i presupposti per la segnalazione obbligatoria, in quanto era risultata una valutazione negativa della situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria; deduceva inoltre che nel caso di



specie non ricorreva l'obbligo del preavviso della segnalazione, ai sensi della disciplina del TUB, non trattandosi di segnalazione ai danni di un consumatore. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.

Esperita CTU contabile, la decisione veniva riservata all'udienza del 15.02.2018 con assegnazione di termine gg venti per note e successivi dieci per repliche.

## IN DIRITTO

Non risponde a verità che la banca avesse provveduto a comunicare alla società ricorrente l'imminente segnalazione "a sofferenza" alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. In particolare, la nota del 25.05.2017, cui fa riferimento la difesa della banca resistente, contiene solo la comunicazione della revoca del finanziamento n. 741525564.43, nonché una diffida al pagamento del saldo di euro 108.132,04 entro quindici giorni e l'avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro l'assegnato termine, sarebbero state intraprese le azioni legali per il recupero del credito.

Nessuna traccia del preavviso di segnalazione "a sofferenza" alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia.

A fronte della denuncia da parte del ricorrente dell'omesso adempimento all'obbligo di preavviso, sarebbe stato onere dell'istituto finanziario convenuto dimostrare che la comunicazione di preavviso era stata tempestivamente eseguita in conformità al dettato del citato art. 125.

La Corte di Cassazione I Sez. Civile, con ordinanza n. 14685 del 13.06.2017, ha chiarito che la comunicazione di preavviso prevista in detta disposizione "*integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di "cattivo debitore" del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest'ultimo entro il periodo di preavviso*".

Pertanto rispetto agli adempimenti imposti dal citato art. 125 si deve ritenere che "*l'efficacia della dichiarazione di "avviso" si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario*".

Nel caso di specie difetta non solo la prova dell'arrivo a destinazione della comunicazione di preavviso, ma anche la prova della spedizione.

Nel merito, l'obbligo di preavviso della segnalazione si deve desumere in via più generale - attraverso un'interpretazione sistematica che abbia riguardo alle disposizioni del codice civile - anche in favore dei soggetti cui non può essere riconosciuta la posizione di consumatore, a tutela del quale sono state poste le garanzie dell'art 125 TUB.

Fra gli obblighi di prudenza cui la banca è tenuta ricorre anche il dovere di avvertire anticipatamente il cliente del fatto che si sta per procedere a una segnalazione in Centrale Rischi.



Ciò si impone in forza dei doveri di buona fede contrattuale, ai quali ciascun contraente è tenuto in base dell'art. 1375 c.c. nella fase esecutiva del contratto, indipendentemente dall'esistenza o meno nell'ordinamento di altre fonti normative speciali, che disciplinino situazioni specifiche per le quali vengano imposti obblighi di comunicazione relativamente ad informazioni indispensabili nell'interesse della controparte negoziale.

Ciò implica che è del tutto irrilevante che l'art. 121 TUB (secondo quanto dedotto dalla difesa della banca) non preveda per il soggetto non consumatore uno specifico obbligo di informativa preventiva da parte della banca circa la segnalazione alla C.R. e che la fattispecie in esame rientri fra quelle in cui le disposizioni del Capo II del TUB non operano (finanziamento di importo inferiore a euro 200,00 o superiore a euro 75.000,00; e finanziamento coperto da ipoteca su beni immobili di durata superiore a cinque anni); così come è del tutto irrilevante che l'obbligo imposto dall'art 4 co. 7 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia" è escluso per i sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici - in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia - secondo quanto stabilito nel punto n. 6 del preambolo dello stesso Codice Deontologico.


Infatti, dal richiamato art. 1375 c.c. si trae la fonte normativa (riconducibile ad un principio generale dell'ordinamento civile: il principio di buona fede contrattuale) in forza della quale l'istituto bancario, prima di dar corso alla segnalazione alla Centrale Rischi, è tenuto ad accertarsi che il cliente sia stato preventivamente informato della revoca del mutuo e soprattutto che sia stato messo per tempo in condizione di ripianare l'esposizione debitoria onorando il suo debito onde evitare la segnalazione.

L'obbligo di buona fede contrattuale nella fase esecutiva costituisce principio generale dell'ordinamento e non abbisogna di ulteriori specificazioni attraverso norme speciali di dettaglio.

D'altra parte la previsione nelle leggi speciali dell'obbligatorietà delle comunicazioni e informazioni al cliente, che viene circoscritta a talune specifiche situazioni o fattispecie, non può avere alcuna implicazione "abrogans" rispetto all'art 1375 c.c. e ai principi generali che attengono ai doveri di buona fede contrattuale.

Si tratta infatti di principi inderogabili dell'ordinamento, che vanno ad integrarsi con le norme di dettaglio contenute nelle leggi speciali, atteso che a queste ultime non può essere riconosciuto alcun effetto abrogativo dei principi dell'ordinamento (quale è il principio buona fede contrattuale) che traggono la loro fonte di derivazione diretta da fonti normative superiori ed in particolare dai principi costituzionali di solidarietà sociale (art. 2 della Cost.) e di necessaria utilità sociale dell'iniziativa economica privata (principio quest'ultimo direttamente correlato, sotto il profilo della meritevolezza di tutela, alla disciplina dell'autonomia contrattuale: artt. 41 co 2 .Cost. e art. 1322 c.c.).

Pertanto, anche se le norme di settore (TUB e Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia) omettono di prevedere in favore del soggetto che non sia consumatore uno specifico obbligo di informazione preventiva a



carico della banca, soccorrono i principi generali dell'ordinamento (in particolare il combinato disposto degli artt. 2 e 41 co. 2 della Costituzione e artt. 1375 e 1322 c.c.) a colmare le lacune presenti nel farraginoso sistema normativo introdotto dalle leggi speciali.

Si tratta di un sistema di norme fondamentali che non solo va ad integrare il principio generale dell'ordinamento che impone a ciascuna parte del contratto (in particolare ai contraenti più forti) l'obbligo di comunicare qualsiasi informazione relativa all'esecuzione del contratto su situazioni dalle quali possa derivare all'altro contraente un grave pregiudizio che sia possibile evitare proprio attraverso quell'informazione; ma soprattutto costituisce il presidio sistematico dell'ordinamento attraverso il quale viene impedita ogni forma di "abuso del diritto".

Proprio in una prospettiva di palese "abuso del diritto" si colloca l'arbitrario comportamento della banca che, nel caso di mancato pagamento di alcune rate di mutuo, ritenga di potere procedere all'automatica segnalazione Centrale Rischi senza essersi preventivamente accertata che il cliente sia stato informato con congruo anticipo dell'imminente segnalazione alla C.R. e che sia stato messo in condizione di ripianare l'esposizione debitoria e di evitare la segnalazione stessa.


A ciò si deve aggiungere che, alla luce della CTU contabile espletata, emerge quanto meno sul piano del "fmus boni iuris" che nel caso di specie (come riferito dal CTU dott. Giulio Aprile) difettavano gli indicatori finanziari che potessero far ritenere che la s.n.c. ricorrente versasse in una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica; il che corrisponderebbe ad un quadro di sofferenza inidoneo a determinare la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi.

Infine, ricorre il "periculum in mora", sotto il duplice profilo del pregiudizio grave ed irreparabile sia per l'immagine della parte ricorrente (risultando questi illegittimamente classificato quale "*cattivo pagatore*" ai soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni fornite dalle banche dati) e sia per il pregiudizio che gli deriva rispetto alla possibilità di accedere al credito presso altri istituti.

E' del tutto irrilevante la circostanza che la segnalazione sia avvenuta circa un anno addietro, dovendosi considerare che la ricorrente ne è venuta a conoscenza solo di recente e del tutto casualmente, allorquando si è rivolta ad altro istituto di credito per ottenere un finanziamento, e che il pregiudizio dell'ostacolo all'accesso al credito presso altri istituti bancari ha carattere permanente, essendo coevo al permanere dell'illecita segnalazione.

Riveste carattere di irreparabilità - in considerazione della difficile riconducibilità del bene incompressibile della dignità della persona umana ai riduttivi valori economici e monetari - anche la grave offesa arrecata all'impresa di persone (la snc) consistente nella diffusione attraverso le banche dati - del marchio infamante di soggetto non onora i propri debiti. Si tratta di un danno considerevole alla dignità delle persone che compongono la snc, che merita di essere immediatamente arginato attraverso il rimedio cautelare.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento e pertanto deve farsi ordine alla banca MPS spa di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione





pregiudizievole effettuata alla centrale Rischi della Banca d'Italia in danno della snc ricorrente, con riferimento ai dedotti contratti di finanziamento.

Alla soccombenza segue la condanna di spa alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente nella misura di complessivi euro 3.300,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 3.000,00 per onorari, oltre al 15% per spese generali, IVA e Cassa; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669-bis e segg. e 700 cpc; in accoglimento del ricorso proposto da & Figli snc, ordina alla banca spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia operata in danno di & Figli snc e del suo legale rappresentante, relativamente ai contratti di finanziamento oggetto di causa.

Condanna la banca spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente nella misura di complessivi euro 3.300,00 di cui euro 300,00 per spese ed euro 3.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e Cassa, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Brindisi, 10.05.2018

Depositato in cancelleria  
Brindisi, li 15/5/18

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Maria Concetta LATA)



IL GIUDICE  
Dott. Stefano Marzo